

Avvocato Adriana Cioffi

avvadrianacioffi@pec.ordineforense.salerno.it

avv.adriana.cioffi@snalssalerno.it

ILL.MO TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

**Ricorso ex articolo 414 c.p.c. con istanza cautelare e istanza di notifica ex
articolo 151 c.p.c.**

Nell'interesse del **prof. Edgard Fiore**, C.F.:FRIDRD90PO9I438R, nato a Sarno il 9.09.1990 e residente in Agropoli (SA), alla via Autunno, 29, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'avvocato Adriana Cioffi, CFFDRN74H47H703H, presso il cui studio in Montecorvino Rovella (SA), alla via Del Carmine, 17, elettivamente domicilia ed unitamente alla quale chiede che ogni comunicazione venga inviata e fatta ricevere all'indirizzo pec **avvadrianacioffi@pec.ordineforense.salerno.it** o al seguente numero di fax 089808272

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO, in p. del Ministro p.t., con sede in Roma al viale Trastevere, 1/A;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA, in p. del legale rappresentante p.t., Con sede in Napoli alla via Maddalena, 55;



UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO, in p. del legale rappresentante p.t.,
con sede in Saleno -Fuorni -, alla via Monticelli, 1.

Rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato, presso cui *ex lege*
elettivamente domiciliario.

**Oggetto: diritto del ricorrente alla rettifica del punteggio con contestuale
aggiornamento della posizione Graduatoria GPS da 58 a 75 per possesso titoli
culturali, con decorrenza dalla pubblicazione delle graduatorie del 29.07.2022 e
conseguente diritto al ruolo, con**

- in via cautelare l'adozione di ogni provvedimento più idoneo e urgente alla
tutela dei diritti del ricorrente;**
- nel merito accertamento del diritto alla rettifica di tale punteggio classe di
concorso ADAA - ADMM I Fascia con conseguente declaratoria del diritto al
ruolo con ogni conseguenza giuridica ed economica.**

FATTI DI CAUSA

Chi ricorre presentava regolare domanda di inserimento nelle GPS per le istituzioni
scolastiche della Provincia di Salerno – classe di concorso ADMM I fascia - al fine di
ottenere incarichi a tempo determinato sul relativo posto di sostegno;

Che all'atto della pubblicazione della graduatoria provvisoria pubblicata in data
29.07.2022, il ricorrente apprendeva con amara sorpresa di essere collocato alla posizione
170 con punti 58, invece dei 75 punti che legittimamente gli spettavano;



l'attribuzione di 58 punti in luogo dei 75 spettanti era dovuta alla mancata valutazione dei titoli culturali regolarmente posseduti dal prof. Edgard Fiore e che per completezza di seguito si riportano:

ESB LEVEL 1 certificate in ESOL International ALL modes - B2 – 3 punti;

Master in Didattica della Lingua Italiana a stranieri I livello e 60 CFU – 1 punto;

EIPASS 7 Moduli User 0,5 punti:

Skill Lim 0,5 punti;

Dottorato di Ricerca 12 punti per un totale di 17 punti che sommati ai 58 punti danno il risultato di 75 punti spettanti all'odierno ricorrente.

Tali titoli culturali venivano puntualmente indicati nella domanda GPS 2022, come si evince dalla domanda agli atti (ALL:7), ma non venivano riportati nel relativo allegato della domanda. Debitamente specificando al riguardo che i titoli culturali in oggetto erano già stati verificati e convalidati dall'USR Lazio a.s. 2020/21 e presenti e riconosciuti sulla piattaforma dell'istruzione e del Merito (in allegato schede valutazione titoli per le classi di concorso ADMM – A012 –A001- A054- A022).

Con solerzia (in data 2 agosto 2022) presentava regolare reclamo tramite pec (agli atti), ove il ricorrente chiedeva la rettifica del punteggio con conseguente attribuzione dei 75 punti spettanti in luogo dei 58 e il contestuale aggiornamento della posizione nella relativa GPS.

Purtroppo, tale istanza veniva respinta con email del 22 agosto 2022 – referente per l'Ufficio X, sig. Matteo Sgritta.



In tale riscontro, l' ufficio X, nella persona del referente della pratica, sig. Sgritta, rappresentava ***“omissis.... che titoli che risultano dichiarati in domanda sono stati tutti riconosciuti, senza nessuna decurtazione, peraltro non è possibile richiedere integrazioni successive, in quanto non sono consentite, come stabilito all' articolo 3, comma 3, dell' O.M 112/22”***.

Seppure convinto ad adire le vie legali con una procedura d' urgenza, l' odierno ricorrente otteneva il conferimento di supplenza fino al termine delle attività didattiche per l' a.s. 2022/23. Visto il venire meno dei requisiti legittimanti l' azione cautelare, avendo ottenuto l' incarico di supplenza, il prof. Edgard Fiore se da un lato soprassedeva dall' intraprendere contenzioso volto ad ottenere la rettifica del punteggio attribuitogli, ossia 58 punti, dall' altro tentava in via stragiudiziale di ottenere tale rettifica che era ed è un proprio legittimo diritto. Ma Invano!!

In data 4 agosto 2023, il CSA di Salerno pubblicava decreto nomine finalizzati al ruolo (reg. ufficiale u. 0017914) su posti di sostegno ADMM E ADAA per la provincia di Salerno per l' anno scolastico 2023/24.

L' odierno ricorrente non rientrava in tali nomine finalizzate al ruolo su classi di concorso ADAA e ADMM, seppure fosse incluso nelle relative Gps.

L'esclusione dalla nomina in ruolo era ed è dovuta alla mancata rettifica del punteggio attribuito al ricorrente, ossia 58 punti, in luogo dei 75 punti spettanti (se fossero stati valutati i titoli culturali di cui in narrativa elencati e che si allegano) . All' uopo si ribadisce, rettifica del punteggio richiesta per pec nei termini di legge.

Difatti, con l' esatta attribuzione del punteggio pari a 75, l' odierno ricorrente si sarebbe collocato tra le prime posizioni per ottenere l' auspicato bene della vita : il ruolo!



Si tenga presente che dal bollettino nomine risulta introvertibile la nomina in favore di candidati con punteggio inferiore del ricorrente. Al riguardo si rappresenta che l' ultimo destinatario della nomina per la scuola secondaria I grado, di cui al provvedimento del 4 agosto c.a. risulta il docente Tommassiello con punti 60 (punteggio di gran lunga inferiore ai 75 punti spettanti al prof. Edgard Fiore).

Orbene, stante l' ingiustizia subita di non poco conto, per l' illegittima condotta della P.A. che ha provocato danni al ricorrente sotto vari profili: economici, professionali e morali, il prof. Edgard Fiore ricorre all' intestato Tribunale al fine di ottenere ciò che gli è stato negato: la rettifica del punteggio con conseguente collocazione aggiornata in graduatoria e. per l' effetto l' immissione in ruolo! Si ribadisce a causa della mancata rettifica del punteggio, il ricorrente non ha ottenuto il ruolo che, invero con i 75 punti spettanti avrebbe ottenuto.

Pertanto, i provvedimenti adottati dalla P.A. sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

**VIOLAZIONE DI LEGGE - INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE-
DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E
BUONA E FEDE –VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.**

Per risolvere la vicenda in esame semplice nella sua apparente complessità, è necessario stabilire quali siano i rimedi esperibili nel caso di attribuzione di un punteggio inferiore nelle Gps – punteggio inferiore dovuto ad errori commessi dagli aspiranti candidati in sede di compilazione della domanda. Si ricordano al riguardo le tempistiche estremamente ridotte per il **conferimento degli incarichi di supplenza**; d'altro canto la tendenza è quella di correggere solamente gli errori commessi dall'amministrazione mentre quelli commessi



dagli aspiranti dovrebbero aspettare il prossimo aggiornamento delle domande. Ciò con evidenti danni, spesso anche gravi, come il caso in esame, ove il docente ha perso l'auspicato bene della vita e, si visto rispondere negativamente alla legittima richiesta di rettifica del punteggio attribuito pari a 58 punti.

Difatti, sempre più spesso l'amministrazione riscontra le richieste di rettifica di errori commessi dai candidati in fase di compilazione delle domande *“di non avere alcun potere di **rettificare l'errore materiale** poiché l'ordinanza ministeriale non consente integrazioni successive e, qualifica le **graduatorie** come immediatamente **definitive**”*.

In realtà, in sede di verifica dell'autenticità dei titoli dichiarati, è possibile rettificare anche in aumento il punteggio, agendo secondo il **principio** generale di **buona fede**'.

L'articolo 1375 del codice civile, infatti, dispone quanto segue: *‘Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede’*, attribuendo al D.S. in sede di stipula del primo contratto di supplenza il potere di rettificare il punteggio al docente. Purtroppo, nella fattispecie in esame, al prof. Fiore anche ciò è stato negato, seppure richiesto in sede di stipula del contratto di supplenza per l' a.s. 2022 /23 .

E' importante precisare che non è in discussione il possesso dei titoli culturali - circostanza incontestata – ma la loro valutazione, atteso che il docente li indicava pedissequamente nella domanda, ma per mero refuso di stampa o per una modulistica di tipo informatico scarsamente comprensibile, non li riportava nel relativo allegato.

Per tale motivo, nei termini di legge chiedeva la valutazione di tali titoli culturali e per l'effetto la rettifica del punteggio da 58 a 75 punti. Ciò in quanto i titoli culturali posseduti attribuiscono 17 punti al ricorrente, come da tabella di valutazione che per completezza si allega!



Debitamente specificando al riguardo che la **Sentenza del Tribunale di Novara n° 22112021 – RG n. 17412021** in un caso analogo ha affermato *“Qualora all’esito delle verifiche sulla veridicità dei titoli dichiarati dovesse emergere la spettanza di un punteggio diverso da quello calcolato dal sistema informatico, sia esso inferiore o superiore, quest’ultimo deve essere rettificato dal dirigente competente”*.

Nel contenzioso in commento una ricorrente lamentava di aver riscontrato, già al momento della pubblicazione delle prime graduatorie definitive, un’erronea attribuzione del punteggio nella graduatoria GPS prima fascia, essendole stati attribuiti diversi punti in meno con conseguente collocazione. La ricorrente in questione ha in particolare, evidenziato di aver compilato la domanda, rispettando la procedura prevista del sistema automatizzato e che, ciononostante, in fase di inoltro della domanda aveva compiuto un mero errore materiale nell’inserimento dei titoli. A causa del punteggio inferiore riconosciuto non stipulava contratti di supplenza. Il Tribunale decide nel seguente modo:

L’Amministrazione ha il dovere di rideterminare i punteggi errati

“... Tale attività di valutazione/verifica e di eventuale rideterminazione dei punteggi da parte della amministrazione resistente appare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del Ministero.

In altri termini l’attività di verifica non può essere riduttivamente intesa come rivolta esclusivamente a evidenziare eventuali difformità negative (per dichiarazioni mendaci o inesatte) bensì anche a consentire adeguamenti positivi sulla base dei dati certi che sono già nel possesso dell’istante”.



Ed ancora , il Tribunale di Foggia nella sua recente sentenza 2221/23 afferma che“ *la graduazione degli aspiranti in funzione della selezione dei candidati più meritevoli per l’affidamento degli incarichi, ed è ulteriormente corroborata dal chiaro intendimento del legislatore di utilizzare la procedura di controllo e validazione dei titoli allo scopo della “creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale dei docenti” (art. 2, comma quater d.l. 22/2020 conv. in l. 41/2020) e dunque in un’ottica di semplificazione e maggiore efficienza delle future procedure di reclutamento.*”-

Il sistema attuale non consente la regolarizzazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Osserva giustamente il Tribunale pugliese che l’O.M. 112/2022 non ha previsto una procedura per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale, né ha previsto la pubblicazione dapprima delle graduatorie provvisorie e poi di quelle definitive, in modo da consentire rettifiche di errori materiali da parte dei docenti o del Ministero (come invece era previsto nelle precedenti disposizioni ministeriali che regolavano l’inclusione e l’aggiornamento delle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze).

Pertanto, sulla base di ciò, “ritiene che la condotta del MIM sia illegittima e che la docente abbia diritto alla corretta valutazione del titolo di studio posseduto e alla attribuzione del relativo punteggio nelle GPS e ciò indipendentemente dalla circostanza che l’errore nell’inserimento dei titoli in sede di inoltro della domanda telematica sia addebitabile al docente ovvero al Ministero o al sistema informatico”. Continua il Giudice :

Va attivato il soccorso istruttorio quando richiesto



*La rettifica del punteggio su istanza dell'interessata e previo confronto con i dati in possesso del MIM discende, inoltre, dal generale obbligo del c.d. soccorso istruttorio. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, **la pubblica amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete.** Nella specie la ricorrente ha proposto la domanda, con modalità telematica, nei termini previsti e possiede i requisiti richiesti “.*

Nella fattispecie in esame, il ricorrente prontamente presentava istanza in autotutela volta alla rettifica del punteggio che gli era stato attribuito.

Orbene, prescindendo dal nome conferito alla richiesta di rettifica del punteggio attribuito – istanza in autotutela – il ricorrente manifestava nei termini di legge la volontà di rettificare la domanda incompleta, laddove aveva ommesso di riportare i titoli culturali posseduti nella relativa sezione, seppure tali titoli erano stati puntualmente indicati in domanda, come risulta dalla stessa e, per l'effetto reclamava il giusto punteggio.

Titoli culturali di cui l'Amministrazione già aveva contezza e, malgrado ciò riscontrava negativamente la richiesta di rettifica del punteggio formulata dal' odierno ricorrente. L'Amministrazione, in virtù della normativa di comparto, ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie anche rettificando i punti assegnati con il sistema informatico e deve attivarsi laddove siano riscontrati errori materiali desumibili dai documenti già in possesso o conosciuti.

Nel caso sottoposto al nostro esame, il ricorrente aveva indicato in modo preciso nella domanda tutti i titoli culturali di cui era in possesso. Malgrado ciò l'Amministrazione ha adottato un comportamento illegittimo.



Il diniego alla rettifica del punteggio rappresenta un' ingiustizia nei confronti del prof. Fiore resa ancora più grave dalla fondata circostanza che ad altri candidati (candidata Ronca) tale rettifica è stata consentita, come risulta dalla disamina della graduatoria 2023 che si allega. Ed invece, il prof. Fiore Edgard è costretto a intraprendere un giudizio per vedersi riconosciuto quanto dovuto e da cui dipende il proprio futuro lavorativo, stabile e certo!

La giurisprudenza (**ex multis Tar Lazio n. 2958 /21, CGAS N. 44/21**) sta intervenendo sempre più spesso sulla questione , censurando la posizione del Ministero. Secondo il Ministero, una volta che il Sistema abbia attribuito il punteggio in fase di inserimento della domanda tale punteggio non può essere modificato. E ciò anche qualora si registrino palesi incongruenze e il docente interessato abbia prontamente segnalato l' errore riscontrato. Non è accettabile, come non potrà valutare l' Ill.mo Giudicante tale posizione. Al riguardo il Tar Lazio ha osservato che *“la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all' amministrazione, per un mero tecnicismo informatico di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovante. Pertanto risulta illegittimo il comportamento dell' Amministrazione che, nonostante la richiesta di rettifica del punteggio ha omissso di valutare gli anni di servizio, posto che l' Amministrazione doveva provvedere alla regolarizzazione della domanda presentata dalla ricorrente provvedendo a calcolare il punteggio sulla base dei titoli di servizio effettivamente svolti”*.

In senso analogo, si è pronunciato il CGAS con ordinanza n.44 del 2021 che ha osservato che ***“ avendo il ricorrente presentato tempestivo reclamo , l' esame del reclamo avrebbe consentito di correggerne la posizione non potendosi al riguardo condividere la difesa dell' Amministrazione secondo la quale non potrebbero essere modificati i punteggi attribuiti dal sistema in fase di inserimento della domanda”***.



Sui requisiti del cautelare.

Il fumus emerge dai fatti di cui in narrativa.

Il periculum in mora grave e irreparabile ed incontrovertibile, atteso il mancato ruolo del ricorrente. Debitamente specificando al riguardo che anche il conferimento di un incarico annuale o al termine delle attività didattiche, non fa venire meno la sussistenza dei requisiti del cautelare. Ciò in quanto l'attribuzione di una supplenza anche annuale è cosa ben diversa dall'immissione in ruolo che spettava al ricorrente e che coi tempi di un giudizio ordinario vedrebbe compromessa, quando invece con un provvedimento d'urgenza il ricorrente potrebbe già effettuare l'anno di prova propedeutico al decreto di immissione in ruolo. Inoltre, con le lungaggini di un procedimento ordinario si avrebbe l'effetto di consentire l'affidamento di posizioni illegittime (ossia il consolidamento di posizioni ingiuste coloro che hanno ottenuto il ruolo che crederebbero nel legittimo diritto di quanto avuto), con la possibilità di innescare giudizi a catena una volta revocato il ruolo per il tempo trascorso, avendo ingenerato un legittimo affidamento nel bene ottenuto!

I tempi occorrenti per un giudizio ordinario comprometterebbero ancora di più i diritti del ricorrente che già si è visto privare del ruolo e che nelle more di un ordinario e delle lungaggini dello stesso, sarebbe privo di un'occupazione stabile quale il ruolo, potendo ottenere semmai incarichi di supplenza.

Ciò con ripercussione sul piano professionale, morale e di benessere psico-fisico, versando ancora nella condizione di precario di contro alla stabilità professionale, economica del ruolo con il conseguente status di serenità correlato.

Ruolo che a causa di una condotta illegittima della P.A. –consistente nella mancata e dovuta rettifica del punteggio inerente i titoli culturali posseduti –il prof. non ha ottenuto!



E' noto che la tutela cautelare si appresta ad assicurare gli effetti che i tempi occorrenti per il giudizio ordinario comprometterebbero. Pertanto, dalla vicenda in esame grave, irreparabile e attuale periculum in mora discende a danno del ricorrente e pertanto, si richiede un intervento urgente per assicurare in via interinale gli effetti al docente: immissione in ruolo con riserva nelle more dell' ordinario. Non rileva al riguardo, per costante giurisprudenza, il tempo trascorso dal fatto all' instaurazione del presente giudizio, sussistendo ora i requisiti legittimanti l' istanza cautelare.

Posto tutto quanto sopra, Voglia l' Ill.mo Giudice adito, esperiti gli adempimenti di rito

In via cautelare adottare ogni provvedimento più urgente e idoneo per la tutela delle sacrosanti ragioni del ricorrente;

Nel merito: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rettifica del punteggio, condannando l' amministrazione a provvedere a tale rettifica con l' attribuzione di ulteriori punti 17 per un totale di 75 punti con aggiornamento della posizione in graduatoria con decorrenza dal 29.07.2022,

e per l' effetto, riconoscere il diritto dell'immissione in ruolo per le relative classi di concorso, al prof. Fiore Edgard con conseguente inclusione nel bollettino delle nomine in ruolo (con decorrenza dal 4 agosto 2023) e, con ogni conseguenza economica e giuridica.

Il tutto con vittoria di diritti, spese e competenze con attribuzione.

Ai fini della legge sul C.U., il valore del presente giudizio è indeterminato, ma non superando il reddito, come da autocertificazione che si allega, il giudizio è esente.



Istanza di notifica ai sensi dell' articolo 151 c.p.c.

Il sottoscritto avvocato formula istanza di notifica ai sensi dell' articolo 151 c.p.c. ove l' Ill.mo Magistrato dovesse ritenere necessaria l' integrazione del contraddittorio nei confronti dei contro interessati, ossia coloro che da un eventuale accoglimento del ricorso avrebbero dei pregiudizi, ossia i candidati inseriti nel decreto nomine in ruolo del 4 agosto 2023, nei confronti dei quali è impossibile procedere alla notifica per le vie ordinarie atteso il numero di candidati e la difficoltà di reperire gli indirizzi. Pertanto, laddove l' Ill.mo Giudice dovesse ritenere necessaria l' integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti, si chiede di procedere con la notifica sul sito del Miur e /o sul sito dell' 'Ufficio Scolastico relativo per le GPS ADAA E ADMM.

Si allega:

ALL.001 AUTOCERTIFICAZIONE REDDITUALE E DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

ALL.01 PROCURA ALLE LITI

ALL.1 ISTANZA IN AUTOTUTELA

ALL.2 RISCONTRO

ALL.3 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

ALL.4 BOLLETTINO NOMINE CON DECRETO

ALL.5 TITOLI POSSEDUTI

ALL.6 SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI SCARICATI DALLA PIATTAFORMA

ALL.7 DOMANDA

ALL.8 DECRETO CONVALIDA PUNTEGGIO



ALL.9 2022 GRADUATORIA_PROVINCIALE_MM-1__29072022

ALL.10 2023 GRADUATORIA_PROVINCIALE_ADMM_TAB7__14072023

Vallo Della Lucania 31 agosto 2023

Avv. Adriana Cioffi



